



LEGGE PROCEDURALE

SULLE CONTROVERSIE INNANZI IL CONCILIATORE

10 dicembre 1884

TITOLO I.

Della conciliazione, della competenza e della procedura nelle cause avanti il Conciliatore.

Cap. I.

Della Conciliazione.

1.- Il Procuratore fiscale compie anche le funzioni di Giudice Conciliatore.

Le funzioni del Conciliatore sono:

1°) conciliare le cause civili di qualunque valore ad istanza scritta o verbale di tutte le parti;

2°) giudicare le controversie che gli sieno deferite a senso del capo seguente.

2.- Se le parti non si presentino spontaneamente innanzi il Conciliatore, ogni avente interesse può promuovere il componimento col mezzo di semplice memoria contenente l'oggetto della dimanda.

Il Conciliatore farà intimare all'altra parte con semplice avviso, di comparire alla sua udienza nel giorno e nell'ora indicata nell'avviso stesso.

3.- Se alcuna delle parti non comparisca nel giorno e nell'ora stabilita, e sia intimata personalmente, o due volte al domicilio, alla residenza o alla dimora, non si ammettono altre dimande per la conciliazione, salvo il caso contemplato dall'Art.1, N.1.

4.- Le persone incapaci di obbligarsi civilmente secondo lo Statuto della Repubblica, non restano vincolate dalle conciliazioni, se queste non siano approvate dall'autorità competente.

5.- La donna maggiore di età può contrarre obbligazioni avanti il Conciliatore, limitatamente ai suoi beni estradotali, e col consenso del marito, se trattasi di donna maritata.

Non è necessario il consenso del marito, quando questi sia minore, o interdetto, o condannato a non meno di un anno di carcere, o stabilmente assente, o legalmente separato.

6.- La conciliazione non può avere per oggetto questioni relative alle donazioni e legati con titolo di alimenti, allo stato delle persone e agli affari che interessano l'ordine pubblico.

7.- La conciliazione risulterà da processo verbale, che, dopo lettura, sarà sottoscritto dalle parti, dal Conciliatore, e dal segretario.

Le parti che non sanno scrivere, vi apporranno il segno-croce.

Il segretario farà menzione, nel relativo registro, delle conciliazioni riuscite.

8.- Nelle cause che non superano il valore di L.50, il verbale di conciliazione sarà dettato dal Conciliatore dopo conchiuso il componimento, e sarà sottoscritto a norma dell'articolo precedente.

9.- E' nulla la conciliazione non sottoscritta in conformità dell'Art.7.

10.- Il conciliatore deve procurare di comporre anche le cause introdotte innanzi di lui in via giudiziaria secondo il capo seguente.

Qualora non riesca la conciliazione, conoscerà e giudicherà delle causa a norma di legge.

11.- Il processo verbale di conciliazione in controversie non superiori a L.50 ha forza esecutiva contro i firmatar ; in controversie eccedenti le L.50, o di valore indeterminato , ha forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

12.- Il Conciliatore è assistito da un segretario.

In caso di mancanza o d'impedimento del segretario, il Conciliatore assume in suo luogo qualunque maggiorenne, che abbia capacità sufficiente, e non sia escluso dall'esercizio dei pubblici impieghi, purché presti giuramento di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate.

13.- Nei casi di assenza o d'impedimento del Conciliatore, provvede la Reggenza.

Cap. II.

Delle cause di competenza del Conciliatore.

14.- Le cause che hanno per oggetto un valore non eccedente L.50, saranno introdotte innanzi il Procuratore fiscale.

15.- Le cause enunciate nel precedente articolo, non potranno essere proposte avanti il Commissario della Legge, sotto pena di nullità per mancanza di giurisdizione.

16.- Il valore della causa è determinato dalla domanda dell'attore.

17. - Se l'attore domanda il pagamento di piu' somme che derivano da una causa o titolo distinto, si avrà a calcolo ciascuna somma separatamente considerata.

Quando tutte dipendono da un medesimo titolo o causa, il valore si desumerà dal totale dei debito riuniti.

18.- Per determinare la competenza in quanto al valore delle cause, non si avrà mai riguardo ai frutti, ai danni ed interessi che hanno luogo pendente il giudizio.

19.- Il Conciliatore deve dichiarare la propria incompetenza nei seguenti casi:

1°) se il titolo su cui è basata l'azione venga impugnato come nullo per vizi intrinseci, o per mancanza di forme estrinseche;

2°) se la parte nega, o dichiara di non riconoscere la scrittura, o la sottoscrizione, od impugna formalmente il documento come falso; in questo caso il giudice sottoscrive il documento, e lo trasmette al Commissario della Legge;

3°) se la somma sia parte o residuo di un'obbligazione eccedente L.50, e nasca disputa sull'intera obbligazione;

4°) se i capi di domanda dipendano dallo stesso titolo e complessivamente importino una somma superiore a lire 50.

20.- Il Conciliatore conosce e giudica contemporaneamente alla domanda principale della istanza in riconvenzione, purché questa sia nei limiti della sua competenza.

Ha facoltà in ogni caso di giudicare separatamente la causa principale dalla causa di riconvenzione.

21.- Se l'azione principale sia basata sopra atto autentico o scritto, che provenga da colui, contro il quale viene proposta, il giudice può ritenere la causa principale, e rimettere le parti innanzi l'autorità competente per la decisione della domanda riconvenzionale.

22.- L'eccezione d'incompetenza, se il giudice la crede infondata, non sospende il corso del giudizio.

In questo caso il Conciliatore deve addurre i motivi del proprio avviso nel registro delle sentenze, e trasmetterne copia al Commissario della Legge, il quale deve pronunciare sull'incidente.

L'esecuzione della sentenza del Conciliatore è sospesa, finché il Commissario non avrà pronunciato sull'incidente.

23.- Quando il Conciliatore si reputa incompetente, esprime il suo avviso e ne trasmette copia al Commissario della Legge.

E' sospeso il corso del giudizio, finché il Commissario della Legge non abbia deciso l'incidente.

24.- Il domicilio eletto nelle obbligazioni, quello indicato nelle cambiali, nei biglietti all'ordine ed in qualunque scrittura, per eseguire il pagamento o la consegna della cosa, si ritiene come domicilio reale per determinare la competenza.

25.- Possono proporsi avanti il Conciliatore le azioni anche contro i domiciliati o residenti fuori del territorio, quando alcuna delle persone, che debbono essere convenute, abbia il domicilio nello Stato.

Cap. III.

Della procedura nelle cause di competenza del Conciliatore.

26.- Le cause s'introducono nel modo prescritto nell'Art. 2.

L'avviso a comparire contenente l'oggetto della domanda sarà presentata a sola richiesta dalla parte attrice.

27.- Gli esteri, o attori o convenuti, debbono alla prima comparsa in udienza eleggere il domicilio nel territorio della Repubblica.

28.- Le parti debbono esporre verbalmente le loro ragioni ed eccezioni.

29. - E' in facoltà del giudice il concedere che le parti compariscano per mezzo di rappresentanti.

30. - Il Conciliatore, sentite le parti nelle loro osservazioni, procurerà di conciliarle a senso dell'Art. 10.

Qualora la conciliazione non riesca, dopo avere indicate sommariamente nel processo verbale le deduzioni reciproche, pronunzierà la condanna, o l'assolutoria come di diritto come di diritto.

31.- Se il convenuto citato in persona propria, o citato per due volte non comparisce, il giudice, sull'istanza dell'attore, emanerà sentenza a termini di ragione.

32.- Se comparisce all'udienza soltanto il convenuto, questi, a sua domanda, dev'essere assolto, ed ottenere contro l'attore l'emenda del danno.

33.- Se vi sieno piu' convenuti, alcuno dei quali comparisca e gli altri sieno contumaci, il giudice ordinerà che siano citati nuovamente i contumaci per altra udienza, a cui differirà la causa per pronunziare nell'interesse di tutti una sola sentenza.

34.- Il giudice può accordare una sola dilazione al convenuto per rispondere, o per produrre documenti.

35. - Ogni differimento della causa ad altra udienza, tiene luogo di citazione per l'udienza stessa.

36. - Al convenuto che confessa il debito e dimanda una dilazione, sarà accordato per il pagamento un termine non maggiore di dieci giorni, decorribili dal giorno del confesso.

Decorso questo termine senz'altro effetto, il giudice, ad istanza dell'attore e senz'altro intimo, autorizza il segretario a rilasciar copia in forma esecutiva del verbale contenente la confessione del debito.

37. - Quando alcuna delle parti proponga interrogatori, o definisca il giuramento decisorio, il giudice, determinati i fatti o la formola nel processo verbale, ordinerà che l'altra parte vi risponda immediatamente o all'udienza successiva.

Le risposte risulteranno da processo verbale sottoscritto dal rispondente, dal giudice e dal segretario.

38.- Il giuramento deve prestarsi in persona della parte chiamata a giurare.

39.- Quando sia necessaria la prova testimoniale, il giudice destinerà il giorno e l'ora per l'esame.

40.- I testimoni, se la parte non dichiara di condurli all'udienza, saranno citati anche verbalmente per il giorno e l'ora stabiliti.

41.- Quando a decider la causa si credono opportune le cognizioni di chi esercita una professione o un'arte, ha luogo la nomina dei periti.

In tal caso il giudice destina il giorno e l'ora in cui si dovrà eseguire l'atto ordinato.

42.- Nei casi di prova testimoniale, di perizia o di prestazione di giuramento, la causa s'intende differita all'udienza dello stesso giorno, che è destinato per compiere i detti atti d'istruzione.

43.- Il convenuto contumace ha facoltà di comparire fino alla pubblicazione della sentenza, purchè paghi irripetibilmente le spese degli atti anteriori.

Il giudice in questo caso destinerà l'udienza per sentire le parti in contraddittorio.

44.- Le sentenze sono inappellabili: sono eseguibili dopo tre giorni dalla notifica o dalla pubblicazione, se la parte vi sia stata presente.

45.- Il giudice può autorizzare la esecuzione immediata delle sentenze quando vi sia timore di danno nel ritardo.

L'autorizzazione è data in fine del titolo esecutivo

46.- Sarà spedita dal segretario copia in forma esecutiva della sentenza o del verbale di conciliazione, di cui al capoverso dell'Art.36, alla parte a cui favore fu pronunciata la sentenza o conclusa la conciliazione.

Il segretario, e nell'originale e nella copia, deve far menzione della parte a cui favore fu fatta la spedizione.

47.- E' vietato al segretario di rilasciare alla stessa parte nuove copie in forma esecutiva, senz'autorizzazione del giudice.

L'autorizzazione non può concedersi, se non in contraddittorio, o in contumacia delle parti regolarmente citate.

48.- La esecuzione si farà col solo mezzo del pignoramento dei beni mobili, o col sequestro esecutivo, cioè col pignoramento di crediti o di effetti presso terzi.

49.- Non possono essere pignorati:

1°) gl'istromenti strettamente necessari all'esercizio dell'arte o professione del debitore;

2°) gli attrezzi assolutamente necessari all'agricoltura;

3°) i letti necessar, e le vesti di necessario uso del debitore e della sua famiglia;

4°) gli assegni per alimenti;

5°) le armi e le divise militari delle persone ascritte alla milizia.

50.- Possono essere oppignorati anche gli oggetti indicati al N.1 e 2 del precedente articolo se il credito deriva da alimenti somministrati al debitore, da fitto dei luoghi inservienti all'abitazione del

debitore stesso, o dei terreni ai quali sono destinati gli attrezzi, o se il credito nasce da prezzo di tali oggetti, o dall'opera impiegata per farli o restaurarli, o da denaro dato per pagarne il prezzo, la costruzione o il restauro.

51.- A responsabilità dell'istante, il giudice può rilasciare il sequestro conservatorio o provvisorio dei beni mobili spettanti al debitore, e delle somme dovute al medesimo, sui quali è permesso il pignoramento.

52.- Il giudice può, secondo le circostanze, imporre al sequestrante l'obbligo di dare cauzione in somma determinata a garanzia dei danni, nel caso che il sequestro sia dichiarato ingiusto.

53.- Il sequestro è nullo di pieno diritto, se il creditore non introduce la causa entro il termine di tre giorni.

54.- Se il debitore nel termine di cinque giorni, dopo l'atto di pignoramento, non paga il debito e le spese, i mobili pignorati saranno venduti al pubblico incanto, che sarà eseguito sotto la direzione e responsabilità del segretario.

55.- Il giudice nell'ordinare la vendita nominerà il perito per la stima degli oggetti da vendersi.

La relazione sarà consegnata al segretario, il quale riceverà il giuramento del perito.

56.- Il cursore per ordine del segretario affiggerà gli avvisi nei luoghi consueti, almeno un giorno avanti l'incanto.

57.- Il giudice può ordinare la vendita anche per lo stesso giorno del pignoramento, quando gli oggetti sieno in pericolo di deperire.

In questo caso sarà affisso il bando in Città o in Borgo, almeno un'ora prima dell'incanto.

58.- La vendita si farà col solo mezzo di proclamazione del cursore a profitto del migliore offerente, e a denaro contante.

59.- Non sarà venduto alcun oggetto senza che siano fatte tre proclamazioni con l'intervallo di due minuti fra ciascuna di esse: dopo la terza proclamazione la vendita è a profitto del migliore offerente.

60.- Se il compratore non paga immediatamente il prezzo, si rinnoverà l'incanto a tutto suo danno: questo danno consisterà nel minor prezzo per cui l'oggetto sarà venduto ad altro offerente, e nelle spese.

61.- Se gli oggetti esposti all'incanto restassero invenduti, il creditore può farseli aggiudicare al prezzo di stima.

62.- Se gli oggetti invenduti sieno di oro, o di argento, questi saranno aggiudicati al credito per il solo valore intrinseco, cioè senza tenere a calcolo il lavoro.

63.- Il segretario stenderà il processo verbale della vendita che sarà firmato anche dalle parti interessate, se presenti, e dal cursore.

Il segretario consegnerà il prezzo ricavato dalla vendita al creditore fino alla concorrenza del credito e delle spese, ed il residuo al debitore.

64.- Tutti gli atti delle cause avanti il Conciliatore si faranno in carta libera, compresi quelli di pignoramento e di vendita.

65.- Il segretario deve tenere i seguenti registri:

1°) registro per annotarvi gli avvisi menzionati nell'Art.2, la non seguita comparazione delle parti a senso dell'Art.3, per iscrivervi le menzioni di conciliazioni non riuscite, conformemente al secondo capoverso dell'Art.7;

2°) registro dei processi verbali di conciliazione, di cui agli art.8 e 10;

3°) registro dei verbali d'istruzione, cioè di esami testimoniali, di giuramento, di nomina di periti, di relazioni e di qualunque altro atto d'istruzione;

4°) registro per gli atti originali delle sentenze, dei pignoramenti, degli'incanti e degli atti di vendita.

66.- I registri, di cui nell'articolo precedente, devono, prima che se ne faccia uso, essere numerati e firmati in fine dell'ultimo foglio dal Segretario dell'interno, previa indicazione del numero dei fogli in esso contenuti.

Tra un atto e l'altro non possono lasciarsi interstizi, e, se occorrono cancellazioni, il segretario ne farà menzione in fine dell'atto, prima che vi si appongano la data e le sottoscrizioni.

67.- Ogni registro terminato, deve depositarsi nella segreteria dell'interno.

Di tale deposito è fatta, in principio del registro nuovo, espressa menzione sottoscritta dal Conciliatore e dal segretario dell'interno.

68.- I registri sopra prescritti saranno in carta libera.

69.- Tutti gli atti e sentenze del Conciliatore sono esenti da ogni tassa. Sono pure scritti su carta libera ed esenti dalla tassa di registro, i provvedimenti e le sentenze del Commissario della Legge relativi alla competenza nei casi espressi dagli art.22 e 23.

TITOLO II.

Delle sentenze che possono essere impugnate col mezzo straordinario della revisione.

70.- La sentenza, non accettata da soccombente, può essere impugnata con ricorso innanzi la Reggenza per la revisione:

1°) se contenga violazione o falsa applicazione di legge;

2°) se abbia pronunciato su cosa non domandata, od accordato più della cosa richiesta;

3°) se sia fondata sopra documenti riconosciuti in appresso come falsi;

4°) se dopo la sentenza si siano rinvenuti documenti pubblici o privati, coi quali si provino fatti nuovi e decisivi.

71.- La parte che intende proporre il ricorso, ne farà dichiarazione al segretario nel termine di giorni trenta dall'atto di esecuzione della sentenza.

Il segretario scrive la dichiarazione, e ne consegna copia da notificarsi all'altra parte nel termine di giorni tre successivi.

Il segretario trasmette immediatamente alla Reggenza copia della dichiarazione del ricorso e del giudicato.

72.- Il termine per interporre il ricorso è perentorio anche per i pupilli, i minori, gl'interdetti ed i corpi morali, qualunque sia il favore o il privilegio attribuito loro dalle leggi del diritto comune.

73.- I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

74.- Se la Reggenza annulla il giudicato, pronunzierà irretrattabilmente sul merito della causa.

Ogni decisione della Reggenza, non sarà soggetta ad ulteriore reclamo.

Dei diritti dovuti al segretario del Conciliatore e al cursore; degli onorari dei periti e delle indennità ai testimoni e alle parti nelle cause avanti il Conciliatore.

Al Segretario sono dovuti i seguenti diritti:

1° Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione fra due o più parti (Art.7, 37)L.0,50

2° Per ogni sentenza portante decisione della causa o dichiarazione d'incompetenza (Art.19,22,23,30,32)" 0,60

3° Per ogni copia di atti, o di processi verbali di conciliazione, o di sentenza, e per ogni pagina di 25 linee, ognuna delle quali deve contenere non meno di 16 sillabe (Art. 7,22,23,47,27)" 0,15

Quando la copia di sentenza, o il processo verbale di conciliazione avrà la forma esecutiva, compreso l'obbligo delle annotazioni nei registri, è dovuto inoltre il diritto in (Art.36,46).... L.0,25 Per la prima pagina il diritto è dovuto qualunque sia il numero delle linee scritte, per l'ultima il diritto non sarà dovuto se la scritturazione non eccede il numero di 6 linee. 4° Per ogni decreto, che autorizzi l'esecuzione immediata (Art.45,51)" 0,50 5°

Per relazione di perizia giurata da unirsi al verbale di pignoramento (Art.55) " 0,60

6° Per formazione del bando onde annunciare al pubblico le vendite di beni immobili (Art.56)" 0,75

7° Per ogni copia di bando" 0,20

8° Per il verbale di vendita (Art.63) " 1,00

Al Cursore sono dovuti i seguenti diritti:

9° Per ogni notifica di avvisi per conciliazione, citazione di parti, testimoni e periti, affissioni, e per ogni notifica di sentenza od altro atto eseguibile in Città, Piagge e Borgo (Art.2,26,40,44,46) L. 0,15

In qualunque altra parte del territorio compreso il viaggio di andata e ritorno" 0,30

10° Per scritturazione degli avvisi" 0,15

11° Per ogni atto di pignoramento compreso il verbale

(Art.48) " 1,00

12° Per proclamazioni e assistenza all'incanto fino alla chiusura del verbale (Art.58)" 0,75

Per le perizie sono dovuti i seguenti onorari:

13° Se i periti sono coltivatori od artigiani, l'onorario sarà determinato dal Conciliatore nel limite non minore di cent.50, nè maggiore di" 2,50.

Se i periti fossero agrimensori, misuratori, od esercitassero alter arti liberali, il diritto sarà fissato nel non minore di L. 2, né maggiore di L. 4.

14° Ai testimoni non sarà dovuta alcuna indennità, salvo che si tratti di persone che vivono col frutto del lavoro giornaliero.

Il Conciliatore può accordare ad essi un'indennità non minore di cent. 50, né maggiore di L. 2, tenendo conto della loro mercede giornaliera, e del tempo che avranno impiegato.

Nella liquidazione delle spese può essere ammesso in ripetizione soltanto l'ammontare delle tasse accordate a tre testimoni.

15° Le competenze ai procuratori o mandatarî saranno dovute dai mandanti.

Il Conciliatore può accordare alle parti, o ai loro mandatarî, per la presenza ad ogni udienza un'indennità da cent. 50 a L. 4, avuto riguardo alle speciali circostanze che si presentassero, e alle condizioni delle persone, purchè le parti richiedenti l'indennità risiedano fuori della Città, Piagge e Borgo, ed i procuratori o mandatarî non rappresentino parti residenti in Città, Piagge e Borgo.

16° Oltre i diritti sopra contemplati non potrà il segretario né il cursore esigere verun'altra somma per qualsiasi atto di loro competenza.